

Io ho tratteggiato il parallelismo tra le condizioni storiche ed attuali dell'isola e le sorti dell'ademprivile, per dimostrare che lo Stato moderno, come Stato doveva restituire: questo imponeva ed impone una sana politica. Si capisce che nell'ultimo periodo il titolo dello Stato è legale, cioè, non controverso; ma non bisogna portare la questione in un campo così stretto.

Io mi sono riferito all'origine storica dell'ademprivile per dimostrare che questo titolo non può politicamente essere invocato.

Ho sostenuto un concetto di restituzione in linea di giustizia non scompagnata da politica anche, perchè qui non siamo a piatire dinanzi ai tribunali, ma a librare quello che allo Stato convenga fare, per me, la miglior soluzione dell'ademprivile sarebbe stata questa: che i beni si fossero restituiti ai comuni, i quali rappresentano tutti gli individui che storicamente ne ebbero proprietà prima, godimento poi. Questo ho detto, e lo confermo, certamente senza speranza, dato il concetto che ha informato il progetto, di poter riuscire a raggiungere così la soluzione che credo giusta. Ma è bene che l'opinione di tutti e la mia, nel caso, resti negli atti del Parlamento ad ammaestramento di tutti.

PRESIDENTE. Ha facoltà di parlare l'onorevole ministro di agricoltura, industria e commercio.

COCCO-ORTU, *ministro di agricoltura, industria e commercio*. L'onorevole Pala si è perduto nella notte dei tempi. Non credo sia il caso di risalire fino ai secoli lontani del regime feudale o delle invasioni per sapere che i dominatori divisero le terre dei vinti senza darsi pensiero degli antichi proprietari. È vano quindi cercare chi fossero i proprietari di quelle che a noi pervennero soggette agli usi e diritti ademprivili.

Il fatto recente è quello dell'assetto dato a quelle proprietà colle leggi che poc'anzi ricordai. Esse tennero conto delle ragioni e dei legittimi interessi di tutti.

Infatti i privati utenti ebbero i compensi corrispondenti alla entità del proprio diritto.

Viene la questione dei comuni.

Noto che con la Cassa ademprivile si crea una istituzione, che giova alla popolazione di tutti i comuni dell'isola.

Quali sono i terreni che si devolvono alla Cassa? Quelli che per una legge di non recente data appartengono allo Stato sebbene in origine fossero stati assegnati ai

comuni per un uso che non seppero o non vollero farne.

Vi possono essere però, ed è giusto il concetto che indusse l'onorevole Pinna a proporre l'emendamento accolto dalla Commissione e da me, vi possono essere comuni i quali si trovino in condizioni agricole singolari, e tali che sarebbe pregiudizievole non dare ad essi i terreni onde abbisognano per necessità agrarie degli abitanti. È quindi giusto che i comuni che si trovino in questa condizione mantengano quei terreni. Prego quindi la Camera di votare l'articolo di legge con lo emendamento Pinna; poichè si conciliano in tal modo tutti i legittimi interessi.

PRESIDENTE. Ha facoltà di parlare l'onorevole Pinna.

PINNA. Ringrazio l'onorevole ministro di aver preveduto il mio desiderio intorno all'articolo in discussione. Nell'articolo 2 è detto (al numero 2) che il patrimonio delle due Casse è costituito da tutti i beni di origine ademprivile, cosicchè, con l'emendamento all'articolo 4, non potrebbe dirsi in questo articolo *tutti i beni* ma bisognerebbe accennare alla eccezione che verrà portata, col mio emendamento, all'articolo 4.

CARBONI-BOJ. Non c'è bisogno, perchè dice: liberi di servitù e condominio. (*Interruzioni*).

PRESIDENTE. Ha facoltà di parlare l'onorevole ministro.

COCCO-ORTU, *ministro di agricoltura, industria e commercio*. La disposizione dell'articolo non lascia luogo a dubbi: essa dice chiaramente che i beni i quali si trovino nelle condizioni ivi previste devono restare ai comuni. Non occorre aggiungere altro.

PINNA. Prendo atto delle dichiarazioni del ministro. Ho voluto fare questa osservazione perchè mi sembrava di vedere una contraddizione fra i due articoli, e non insisto.

PRESIDENTE. Nessun altro chiedendo di parlare, pongo a partito l'articolo secondo.

(*È approvato*).

Art. 3.

I proventi ordinari della Cassa ademprivile sono i seguenti:

1° gl'interessi sulle anticipazioni fatte a norma dell'articolo 1°;

2° i canoni sui terreni concessi in enfiteusi, e la rendita netta dei boschi di cui nell'articolo 3.